

Brexit e trasferimento dati verso il Regno Unito: via libera al processo per le decisioni di adeguatezza

2 marzo 2021 - Facendo seguito alla nostra precedente *nota informativa del 15 gennaio 2021* in merito alle **conseguenze della Brexit in ambito privacy**, si rende noto che la **Commissione Europea ha avviato il processo per l'adozione di decisioni di adeguatezza a favore del Regno Unito** (*Data protection: European Commission launches process on personal data flows to UK*).

In particolare l'**art. 45 del GDPR** prevede che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo è ammesso se la Commissione Europea ha deciso che il paese terzo in questione garantisce un livello di protezione dei dati adeguato.

In tal caso, cioè in presenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, il trasferimento non è soggetto ad ulteriori autorizzazioni ed adempimenti specifici.

In conseguenza della Brexit il Regno Unito è diventato un paese terzo.

Ne discende che per garantire continuità nel flusso di dati verso il Regno Unito, è necessaria l'adozione di apposita decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, nella quale si riconosca che il Regno Unito garantisce un livello di protezione dei dati adeguato, ossia equivalente a quello accordato a livello europeo dal GDPR.

La bozza di decisione di adeguatezza è stata stilata e posta in consultazione dalla

Commissione Europea il 19 febbraio 2021, la quale si è espressa a favore del riconoscimento, in capo al Regno Unito, di un livello di protezione dei dati adeguato.

I passaggi successivi prevedono l'adozione del parere del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e la luce verde dei Rappresentanti degli Stati membri della UE, a completamento dei quali la Commissione Europea potrà emettere la decisione finale di adeguatezza a favore del Regno Unito.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.